

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1) PREMESSA.....	2
2) TIPOLOGIE DI FATTURA.....	2
3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE	2
3.1) FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO BASE DI RIGASSIFICAZIONE E AD ALTRI SERVIZI	2
3.2) ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA	3
4) CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE.....	3
4.1) EMISSIONE DELLE FATTURE	3
4.2) PAGAMENTO DELLE FATTURE	3
4.2.1) <i>Gli interessi per i casi di ritardato pagamento.....</i>	<i>3</i>
4.3) ERRORI MANIFESTI.....	4
4.4) FATTURAZIONE DI CONSUMI E PERDITE.....	4
4.5) FATTURAZIONE DI AUTOCONSUMI DEL TRASPORTO	4
5) CONTESTAZIONI	4

1) PREMESSA

GNL Italia provvede, una volta in possesso degli elementi necessari, ad emettere sia le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di rigassificazione che quelle relative ad altre tipologie di voci, secondo le disposizioni di seguito indicate.

In via generale, l'elenco delle fatture emesse da GNL Italia, ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di rigassificazione vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura".

2) TIPOLOGIE DI FATTURA

Le fatture emesse dall'Operatore in relazione ai servizi oggetto del presente documento includono:

a) fatture relative al servizio base di rigassificazione, con particolare riferimento:

- alla tariffa di rigassificazione (corrispettivo di impegno Cqs, corrispettivo di approdo Cna, corrispettivo variabile CVL+CVLP, consumi e perdite);
- ai corrispettivi di trasporto presso il Punto di Entrata Panigaglia e alla quota percentuale a copertura dei consumi della rete di trasporto;

b) fatture relative ad altri servizi, con particolare riferimento:

- ai corrispettivi per i servizi accessori relativi alla rigassificazione;
- ai corrispettivi per i servizi opzionali offerti;
- altri importi dovuti ai sensi del presente documento;

c) altre tipologie di fattura, quali quelle relative a correzioni di errori riferiti a fatture già emesse, conguagli, interessi per ritardato pagamento.

3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE

3.1) Fatture relative al servizio base di rigassificazione e ad altri servizi

Ogni documento di fatturazione di tipo a) oppure b) conterrà:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il mese cui la fattura si riferisce;
- il codice tariffa e la descrizione relativa ad ogni singola voce della fattura;
- il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura;
- l'importo mensile relativo ad ogni singola voce presente in fattura;
- l'importo totale fatturato;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

3.2) Altre tipologie di fattura

Ogni documento di fatturazione di tipo c) conterrà:

- i dati identificativi dell'Utente;
- il numero della fattura;
- la tipologia di fattura;
- il periodo cui la fattura si riferisce;
- i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere ed alle voci oggetto di correzione/conguaglio (od in alternativa l'indicazione del tasso d'interesse applicato);
- l'importo a debito o credito dell'Utente;
- l'ammontare dell'Imposta sul Valore Aggiunto associata all'importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente.

4) CONDIZIONI GENERALI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE

4.1) Emissione delle fatture

Le fatture relative alla tariffa di rigassificazione saranno emesse nei primi giorni del mese successivo al mese cui il corrispettivo si riferisce: le altre fatture relative al servizio base di rigassificazione, nonché le altre tipologie di fattura, verranno emesse dall'Operatore non appena disponibili gli elementi che ne consentono la determinazione.

Tutte le fatture di cui ai paragrafi precedenti saranno anticipate a mezzo fax e successivamente inviate per lettera. La data ufficiale delle fatture in oggetto è rappresentata dalla data di emissione indicata sulle stesse.

Nel caso in cui l'Utente del Terminale abbia deciso di ripartire le quantità di GNL oggetto del contratto di rigassificazione in uno o più utenti del servizio di Trasporto, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 bis.6 della delibera 297/2012/R/Gas, l'Operatore del Terminale fatturerà all'Utente predetto sia gli ammontari relativi al servizio di Rigassificazione, sia quelli relativi al servizio di trasporto all'Entry Point di Panigaglia.

4.2) Pagamento delle fatture

L'Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l'Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo.

4.2.1) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento di una fattura, l'Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini di cui al precedente paragrafo, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso **di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea EURIBOR a 12 mesi** (come rilevato dal quotidiano "Ilsole24ore"), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di **2,8** punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi superiori a 100.000 euro.

4.3) Errori manifesti

Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l'emissione del relativo documento di rettifica. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'Utente pagherà l'importo concordato e considerato corretto, se minore, e l'Operatore provvederà ad emettere la relativa nota credito; nel caso di un maggiore importo verrà emessa successiva fattura da parte dell'Operatore.

4.4) Fatturazione di consumi e perdite

In relazione a consumi e perdite di gas connessi al servizio di rigassificazione oggetto del presente documento, l'Utente emetterà ogni mese a debito dell'Operatore una fattura, sulla base di un prezzo convenzionale per la cessione del gas, valutato come somma del termine tariffario QE (così come determinato trimestralmente dall'Autorità) e di un termine forfetario pari a 0,4 Euro/GJ che tiene conto di tutti gli altri oneri legati all'approvvigionamento del GNL. L'Operatore riaddebiterà all'Utente, mediante fattura, il medesimo importo di cui alla predetta fattura. Alle fatture in oggetto si applicheranno le modalità di emissione e pagamento di cui ai precedenti paragrafi.

4.5) Fatturazione di autoconsumi del trasporto

In relazione a consumi connessi al servizio di trasporto oggetto del presente documento, l'Utente emetterà ogni mese a valle del bilancio definitivo relativo ad un mese M, una fattura per la cessione del gas, il cui importo è determinato sulla base di un prezzo convenzionale pari al Prezzo di Sbilanciamento Stimato (Pr) di cui al paragrafo 1.4.1 del capitolo 5 del Codice di Rete. GNL Italia riaddebiterà all'Utente, mediante fattura, il medesimo importo di cui alla predetta fattura.

Le modalità operative in relazione all'applicazione di quanto previsto al presente paragrafo sono rese disponibili da GNL Italia sul proprio sito Internet.

5) CONTESTAZIONI

Salvo contestazioni tra le Parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall'emissione della stessa.

Qualora sorgano contestazioni da parte dell'Utente circa l'importo fatturato, lo stesso Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, l'Operatore provvederà ad emettere, a valle della risoluzione della stessa, la relativa nota credito, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento.